

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4036

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PARDINI, CADDEO, PREDA,
PAPPALARDO e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1999

Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione riprende uno dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione predisposto per i lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e che vogliamo riproporre perché riteniamo che siano sempre validi i motivi alla base di un rinnovamento istituzionale e di una politica di riforma nel nostro paese.

Il disegno di legge affronta, in particolare, il tema della forma di governo e ripropone il modello definito «semipresidenziale».

È un meccanismo istituzionale, adottato in primo luogo in Francia, e proprio da quel modello prende ispirazione il disegno di legge, cercando di correggerlo per superare quelle difficoltà oggetto della riflessione critica degli stessi francesi.

Il sistema si fonda sull'elezione a suffragio universale e diretta del Presidente della Repubblica che ha poteri ampi fra i quali quello di presiedere il Consiglio dei ministri, di nominare il Primo ministro, di nominare e revocare gli altri membri del Governo, di autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge di iniziativa governativa, di indire le elezioni e di sciogliere il Parlamento, di concedere grazie e commutare pene e di ratificare i trattati internazionali.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale, dispone dell'amministrazione e delle Forze armate ed il Primo ministro ne dirige l'azione.

Si prefigura in tal modo una divisione di poteri tra Presidente della Repubblica e Governo in materia di politica estera e di politica della difesa che risulta abbastanza distinta (e ciò è opportuno soprattutto nel caso che si verifichi il fenomeno della «coabitazione» e cioè della diversità di indirizzi politici tra Capo dello Stato e Primo ministro), nel senso che vengono affidati al primo le grandi linee della politica di difesa e della politica estera, mentre al secondo resta il controllo delle forze armate.

Per quanto riguarda il rapporto Governo-Parlamento, il disegno di legge prevede la fiducia presunta e la possibilità di esprimere la sfiducia, rimettendo al Presidente della Repubblica le valutazioni successive.

Il Parlamento può inoltre deliberare la decadenza del Presidente della Repubblica, in caso di violazione di norme costituzionali, con la maggioranza dei due terzi.

Da sottolineare inoltre le norme innovative relative alla facoltà del Primo ministro di chiedere che un disegno di legge sia votato entro una certa data; alla potestà regolamentare del Governo; al ruolo costituzionale riconosciuto al Capo dell'opposizione parlamentare.

Crediamo che l'ampio dibattito svoltosi intorno a questi temi e una rinnovata volontà riformatrice da parte delle diverse forze politiche e parlamentari possano contribuire a far sì che le proposte che avanziamo possano trovare punti di larga convergenza e costituire una base importante di costruzione del processo parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali, da presidenti di Province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

La legge regola i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare l'equilibrio di condizioni tra i candidati».

Art. 2.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità

nazionale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 87 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 87-*bis*. – Il Presidente della Repubblica:

presiede il Consiglio dei Ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;

nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della composizione del Parlamento;

su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;

autorizza la presentazione al Parlamento dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo;

indica le elezioni del Parlamento e ne fissa la prima riunione;

indica il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

invia al Parlamento messaggi che possono dar luogo a dibattito;

presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;

può concedere grazia e commutare le pene;

nomina, nei casi stabiliti dalle legge, i funzionari dello Stato;

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Parlamento».

Art. 4.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento, sentito il Primo ministro e i Presidenti delle Camere.

Non può procedere allo scioglimento durante l'anno successivo alle elezioni. Detto termine è di due anni se l'elezione del Parlamento è avvenuta successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica».

Art. 5.

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri, sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi al Parlamento».

Art. 6.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giu-

ramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone al Parlamento il suo programma».

Art. 7.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei Ministri. Presenta al Parlamento i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri.

I Ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle Forze armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge».

Art. 8.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Parlamento esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. In tal caso, il Primo

ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Art. 95-*bis*. - Il Primo ministro può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

Art. 95-*ter*. - Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. Con legge è disciplinato in via generale l'esercizio della funzione regolamentare, al fine di determinare il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

Art. 95-*quater*. - Il Capo dell'opposizione è eletto dai parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione, sulla base di un'esposizione programmatica. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. I regolamenti parlamentari ne regolano le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento. I suddetti regolamenti determinano altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione».

Art. 10.

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 90. – Il Parlamento, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che il Presidente della Repubblica abbia violato norme costituzionali, può deliberarne la decadenza a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».